

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Le nuove frontiere degli scambi post Brexit

di Angelo Ginex

Come ormai noto, il **29 marzo 2019** si concluderà la fase inedita della *Brexit*, approvata dal Consiglio europeo straordinario il 25 novembre scorso, in conseguenza alla **bocciatura della House of Commons** britannica dell'accordo di recesso contemplante un regime transitorio fino al 31 dicembre 2020.

È per questo motivo che allo scoccare della mezzanotte del **30 marzo 2019** l'Unione europea entrerà di fatto in un nuovo ciclo vitale, al quale occorre essere pronti per non trovarsi impreparati.

L'Agenzia delle Dogane, pertanto, nella **nota del 26 febbraio 2019** ha sintetizzato le maggiori **novità** in entrata, distinguendo tra **fiscaltà indiretta** e **disposizioni doganali**.

In particolare, per quanto concerne l'**Iva**, le **cessioni** e gli **acquisti da e verso il Regno Unito** costituiranno rispettivamente **esportazioni** e **importazioni**, con la conseguenza che non si potrà più applicare la disciplina speciale del **D.L. 331/1993**, ma occorrerà far riferimento alle disposizioni di cui al [Regolamento \(UE\) 952/2013 \(CDU\)](#).

Particolare attenzione occorre prestare, tuttavia, alle **operazioni** effettuate **a cavallo** tra il **29 e il 30 marzo 2019**.

Infatti, gli **acquisti** effettuati da un soggetto Iva nazionale saranno da considerarsi **importazioni** e pertanto l'Iva sarà dovuta in dogana.

Le **cessioni** effettuate a un soggetto stabilito nel Regno Unito, invece, resteranno **non imponibili**, sebbene a titolo diverso, ma l'operatore economico nazionale dovrà provare l'effettiva uscita dei beni dal territorio europeo.

Applicandosi la **disciplina doganale**, dunque, verranno modificati anche gli **adempimenti** a carico degli **operatori economici europei**, i quali sono essenzialmente compendiabili in:

- rilascio di un **codice EORI** per intrattenere scambi commerciali col Regno Unito **dopo il recesso**;
- presentazione di una **dichiarazione doganale di importazione/esportazione** all'Ufficio delle Dogane da parte di coloro che vogliono importare/esportare merci da/verso il Regno Unito;
- possibilità di **stoccare merci** provenienti dal Regno Unito **in depositi doganali** senza

essere soggetti a dazi, *ex articolo 237 CDU*;

- obbligo di richiedere **nuove decisioni IVO** presso le autorità doganali degli altri Stati UE, non essendo più valide quelle già emesse nell'UE, a partire dalla data del recesso;
- necessità di richiedere le **autorizzazioni alla garanzia globale** per il pagamento dei dazi all'importazione o per assegnare le merci ad un regime sospensivo, allorché esse entrino nel territorio europeo, da parte di chi voglia continuare a commerciare con il Regno Unito;
- necessità di **aggiornare le polizze** prestate da enti stabiliti nel Regno Unito per le obbligazioni sorte o che potranno sorgere ai sensi del CDU mediante presentazione di un'appendice di modifica, in seguito alla cessazione della libera prestazione di servizi verso detto Stato.

A questi si aggiungono, poi, **altri profili di novità**, quali:

- l'applicazione del **regime di transito comune**, da parte del Regno Unito, a partire dall'1.4.2019, in conseguenza della sua adesione alla **Convenzione Transito Comune**;
- **invalidità** nel territorio europeo delle **autorizzazioni doganali alle procedure speciali** rilasciate dalle Autorità doganali inglesi;
- applicazione del [Regolamento \(CEE\) 2658/1987](#) per l'identificazione e la **classificazione** delle **merci inglesi** introdotte nel territorio europeo;
- **invalidità** nel territorio unionale delle **decisioni ITV** rilasciate dalle Autorità inglesi;
- impossibilità di attribuire **origine preferenziale** alle merci provenienti dal Regno Unito, in assenza di uno specifico accordo UE/Regno Unito, dal quale si originerebbe l'**estinzione** della figura di "esportatore autorizzato" e di "esportatore registrato";
- **invalidità** nel territorio unionale delle **autorizzazioni** concesse dalle Autorità inglesi agli **esportatori** e ai **rispeditori**;
- **invalidità** nel territorio europeo delle **registrazioni** degli esportatori e dei rispeditori al **sistema REX** effettuate da parte delle Autorità inglesi;
- **invalidità** nel territorio UE delle **autorizzazioni AEO** rilasciate dalle Autorità inglesi dopo il 30 marzo 2019, sebbene sia **auspicabile** la stipula di un **accordo di mutuo riconoscimento** (cd. *Mutual Recognition Agreement*) degli **AEO europei e anglosassoni**;
- esclusione del riconoscimento delle decisioni emesse per la **tutela doganale dei diritti di proprietà intellettuale** (cd. **AFA**) nel territorio del Regno Unito;
- **invalidità** delle **autorizzazioni relative alla garanzia richiesta dagli articoli 89 ss. CDU** per le obbligazioni doganali sorte a seguito di *Hard Brexit*.

Da ultimo, in forza del recesso del Regno Unito, **cesserà anche la libera circolazione delle merci** che oggi consente ai viaggiatori di portare con sé beni di valore illimitato senza espletare le formalità doganali.

I **viaggiatori in entrata**, dunque, saranno soggetti a **vigilanza** e al **pagamento dei diritti doganali**, potendo beneficiare, comunque, delle **franchigie** previste dagli [articoli 41 Regolamento \(CE\) 1186/2009](#) e [2 D.M. 32/2009](#).

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ NELL'E-COMMERCE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)